



**COMUNE DI PARONA**

**Provincia di PAVIA**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE**

**NOTA INTEGRATIVA**

**BILANCIO CONSOLIDATO**

**ESERCIZIO 2017**

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

La relazione sulla gestione ha il compito di definire le politiche che hanno retto il Gruppo Amministrazione pubblica (GAP) e definirne gli eventuali scenari futuri.

A tale scopo l'Ente ha adottato una propria deliberazione (G.C. n° 142 del 27.12.2017) con la quale ha individuato i soggetti facenti parte del GAP del Comune di Parona come meglio specificato di seguito nella nota integrativa.

Le società partecipate, in detto atto definito, risultano strategicamente importanti per l'Ente poiché o conduttrici di servizi pubblici locali, seppur affidati dalle rispettive autorità d'ambito ottimale o poiché erogatrici di servizi di interesse generale.

In conclusione nel corso dell'esercizio 2017 l'Ente è chiamato ad esprimersi sul proprio assetto societario in risposta agli obblighi introdotti nel panorama normativo dall'articolo 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n° 175 aggiornato con Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n° 100 a cui si rimanda per ogni altra informazione di dettaglio ritenuta necessaria.

## NOTA INTEGRATIVA

### Introduzione

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.

In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del primo bilancio consolidato del Comune di Parona secondo il dettato del D.Lgs 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

### Il bilancio consolidato nel sistema di bilancio di un ente locale

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita: [...]*“Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

*Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

*a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

*Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

*Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”[...]*

Il bilancio consolidato deve, quindi, consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali che detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Gli enti territoriali sono tenuti all'approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- obbligo in vigore dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016, per tutti gli enti, eccetto gli sperimentatori (che hanno dato già attuazione alla normativa) ed i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;
- redazione seguendo gli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs. 118/2011 e quanto previsto dal principio contabile applicato 4/4 allegato al succitato decreto;
- il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo con riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato;
- il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D.Lgs. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e le relazioni dell'organo di revisione.

Come esplicitato, al bilancio consolidato va allegata una relazione comprendente la “*nota integrativa*”, che ha il compito di indicare<sup>1</sup>:

[...]

- “*i criteri di valutazione applicati*;

---

<sup>1</sup> Dlgs 118/2011 – Allegato A/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – punto 5. – La nota integrativa al bilancio consolidato.

- *le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);*
- *distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;*
- *la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;*
- *la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;*
- *la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;*
- *cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;*
- *per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;*
- *l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:*
- *della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;*
- *delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;*
- *se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.*
- *della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;*
- *della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;*
- *qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);*
- *l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:*
  - a) *della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;*
  - b) *delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;*
  - c) *delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni" [...]*

Il presente documento andrà ad analizzare le richieste informazioni al fine di fornire una piena conoscenza dei risultati del gruppo "Comune di Parona".

## Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.AP.) del Comune di Parona

### **Individuazione dei soggetti del gruppo**

Secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione del bilancio Consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica.

Al riguardo l'Amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società incluse nell'area di consolidamento.

Costituiscono componenti del GAP:

1. gli organismi strumentali dell'Amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative; rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali controllati dell'Amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;
3. gli enti strumentali partecipati di un'Amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'Amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'Amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
5. le società controllate dall'Amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali

contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. Con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

6. le società partecipate dell'Amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'Ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Non rileva ai fini del Gruppo amministrazione pubblica la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società, per cui occorre esaminare gli enti che regolano la vita del soggetto e i suoi rapporti con l'Amministrazione pubblica (statuti, regolamenti, contratti, ecc...) e verificare il grado di controllo.

## **Il perimetro di consolidamento**

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento (a partire dall'esercizio 2018, una incidenza inferiore al 3 per cento) per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, secondo modifica prevista dal DM 11 agosto 2017, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Gli enti e Società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

### **GAP e perimetro di consolidamento del Comune di Parona**

Il Comune capogruppo ha approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 27.12.2017, alla quale si rinvia per informazioni aggiuntive sugli enti inclusi nel perimetro di consolidamento rispetto a quelle riportate nel presente documento, due distinti elenchi:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti inclusi nell'area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato.

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente (primo elenco):

<b>Tipologia</b>	<b>Denominazione</b>
Organismi strumentali	-----
Enti strumentali controllati	AZIENDA SPECIALE PARONA – ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA
Enti strumentali partecipati	C.I.P.A.L. - CONSORZIO INTERCOMUNALE PER UN PIANO DI SVILUPPO ALTA LOMELLINA
Società controllate	-----
Società partecipate	C.L.I.R. S.P.A.
	GAL LOMELLINA S.R.L.
	GAL RISORSA LOMELLINA S.C.A.R.L.
	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. (indiretta)

Al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Parona, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2016, in quanto ultimo rendiconto disponibile, precisando che il dato numerico riferito ai “Ricavi caratteristici/Proventi della gestione” (desumibile da Conto Economico), inserito nella tabella sottostante, corrisponde al totale delle entrate accertate del Rendiconto 2016 del Comune di Parona, poiché trattandosi di ente con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, risultava esonerato, ai sensi dell’art. 227, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dall’adozione dello stesso Conto economico:

	<b>Comune di Parona</b>	<b>%</b>	<b>Soglia</b>
Totale attivo	26.111.773,65	10	2.611.177,37
Patrimonio netto	20.890.653,65	10	2.089.065,37
Ricavi caratteristici (Proventi della gestione)	3.157.739,90	10	315.773,99

Verificato, dunque, come previsto dalle norme vigenti, in base alla percentuale di partecipazione o alle suddette soglie di irrilevanza economica, sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2016 o all’ultimo bilancio disponibile, che sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

- AZIENDA SPECIALE PARONA – ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA, poiché il Comune detiene nella stessa una percentuale di partecipazione pari al 100%, indipendentemente dalle soglie di irrilevanza economica sopra esposte;
- C.L.I.R. S.P.A., poiché indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta dal Comune nella stessa inferiore all’1% (0,680%), la Società C.L.I.R. S.P.A., a totale partecipazione pubblica, è affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Parona (integrazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 27.12.2017 secondo aggiornamento normativo introdotto con l’art. 2, c. 2 del Decreto 11 agosto 2017, G.U. 08.09.2017);

mentre restano **esclusi** dal perimetro di consolidamento:

GAL LOMELLINA S.R.L.	partecipazione del 1,5% - irrilevanza economica, mancanza requisito di affidamento diretto di pubblico servizio
GAL RISORSA LOMELLINA S.C.A.R.L.	partecipazione inferiore al 1% (0,87%) - irrilevanza economica, mancanza requisito di affidamento diretto di pubblico servizio
CIPAL - CONSORZIO INTERCOMUNALE PER UN PIANO DI SVILUPPO ALTA LOMELLINA	partecipazione del 7,055% - irrilevanza economica, mancanza requisito di affidamento diretto di pubblico servizio
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	partecipazione indiretta

## Le fasi preliminari al consolidamento

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'Amministrazione pubblica capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive.

Nel rispetto delle istruzioni ricevute, i componenti del perimetro di consolidamento hanno trasmesso la documentazione necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017.

Si precisa che, laddove le informazioni e la riclassificazione del bilancio di esercizio secondo lo schema di cui all'all. 11 al D.Lgs. 118/2011 non siano state fornite dalle società o non presenti nella nota integrativa, si è proceduto in via autonoma a riclassificare il bilancio, imputando gli importi nelle voci residuali o ritenute più pertinenti. Allo stesso modo si è proceduto per disaggregare le voci dello stato patrimoniale e conto economico che nei bilanci approvati risultano inseriti in voci aggregate. In allegato alla nota integrativa sono riportati i bilanci riclassificati.

### Il bilancio consolidato: criteri di formazione

La predisposizione del bilancio consolidato comporta l'aggregazione voce per voce dei singoli valori contabili riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo due distinti metodi, ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011):

- **Metodo integrale:** comporta l'aggregazione dell'intero importo delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- **Metodo proporzionale:** comporta l'aggregazione di un importo proporzionale alla quota di partecipazione delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali partecipati e delle società partecipate.

Viene schematizzata la situazione degli enti/società da consolidare, andando ad individuare con quale metodo (integrale o proporzionale) procedere poi all'aggregazione dei dati di bilancio.

Enti/Società inseriti nel bilancio consolidato dell'anno 2017 del Comune di Parona, oltre alla capogruppo:

Denominazione	% partecipazione	classificazione ex D.Lgs. n. 118/2011	metodo consolidamento
<u>AZIENDA SPECIALE PARONA – ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</u>	100,00 %	Enti strumentali controllati	Integrale
<u>C.L.I.R. S.P.A.</u>	0,680%	Società partecipate	Proporzionale

## **Relazione sulla gestione: andamento gestionale degli enti inseriti nel perimetro di consolidamento e rapporti contrattuali in essere con il Comune di Parona**

- L'Azienda Speciale Parona, costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.09.2012, è ente strumentale del Comune di Parona, dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.

L'A.S.P. diventa operativa dal 01.05.2013 e dà allora si occupa della gestione della residenza sanitaria per anziani "Casa per l'Anziano" e del servizio mensa scolastica erogati alla Scuola dell'Infanzia ed alla Scuola Primaria del Comune di Parona.

Con riferimento alle principali voci di bilancio si evidenzia:

- che il Capitale sociale risulta invariato rispetto al 2016 a € 10.000,00, mentre il Patrimonio netto è diminuito da € 44.105,00 a € 25.589,00, per riduzione dell'utile di esercizio;
  - il risultato operativo (differenza tra valore e costi della produzione) è positivo per € 4.196,00 (2016: € 32.368,00), così come il risultato prima delle imposte per € 1.930,00 (2016: € 29.168,00);
  - i debiti per mutui ammontano a € 0,00 (2016: € 16.729,00), i debiti verso fornitori sono diminuiti da € 249.191,00 (2016) a € 216.875,00;
  - i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono aumentati rispetto al 2016 da € 2.096.761,00 a € 2.125.489,00, così il valore della produzione, i costi della produzione da € 2.064.393,00 (2016) a € 2.121.293,00;
  - le poste più significative tra i ricavi sono rappresentate dai ricavi da prestazioni per servizi erogati connessi alla Casa per l'Anziano;
  - i costi per servizi sono aumentati da € 884.838,00 (2016) a € 899.536,00: tali costi sono relativi a manutenzioni, lavori su impianti, prestazioni professionali, altre prestazioni di servizi; i costi per il personale sono diminuiti da € 836.924,00 (2016) a € 829.275,00; i costi per ammortamenti e svalutazioni sono aumentati da € 55.500,00 (2016) a € 62.265,00.
- La società C.L.I.R. S.P.A. è partecipata da enti pubblici (Comuni) ed opera tramite un affidamento di servizi "in house", i soci sono costituiti da 42 Comuni situati nel territorio della bassa Lomellina e svolge un servizio di interesse pubblico generale rientrante fra quelli definiti di "igiene ambientale", costituito dalla raccolta dei rifiuti.

La quota di partecipazione del Comune di Parona è pari al 0,680%.

Con riferimento alle principali voci di bilancio si evidenzia:

- che il Capitale sociale risulta invariato rispetto al 2016 a € 345.251,00, mentre il Patrimonio netto è aumentato da € 469.403,00 a € 823.250,00, per conseguimento di utile di esercizio rispetto alla perdita consistente dell'anno precedente;

- il risultato operativo (differenza tra valore e costi della produzione) è positivo per € 253.475,00 (2016: -€ 504.120,00), così come il risultato prima delle imposte per € 117.237,00 (2016: € -607.029,00);
- i debiti per mutui ammontano a € 3.801.569,00 (2016: € 3.932.082,00), i debiti verso fornitori sono sostanzialmente rimasti invariati da € 2.916.295,00 (2016) a € 2.950.211,00;
- i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono aumentati rispetto al 2016 da € 7.972.010,00 a € 8.882.135,00, così il valore della produzione, i costi della produzione sono diminuiti da € 8.939.991,00 (2016) a € 8.823.977,00;
- le poste più significative tra i ricavi sono rappresentate dai ricavi da prestazioni per servizi erogati connessi al servizio raccolta rifiuti;
- i costi per servizi sono diminuiti da € 4.698.291,00 (2016) a € 4.672.327,00; i costi per il personale sono diminuiti da € 2.544.319,00 (2016) a € 2.494.759,00, così come i costi per ammortamenti e svalutazioni da € 474.217,00 (2016) a € 448.732,00.

### **Il bilancio consolidato: eliminazione delle operazioni infragruppo**

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. *“Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici”.*

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In generale, le operazioni che sono state oggetto di eliminazione sono relative a debiti e crediti e a costi e ricavi, derivanti dalle relazioni che le aziende all’interno del gruppo hanno instaurato tra loro.

La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo presupporrebbe l’equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere riscontrabile nell’ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, nell’ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti “tecnici” dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell’ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta

l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).

Si riporta l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al bilancio consolidato 2017, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio.

**Azienda Speciale Parona:**

- **Stato Patrimoniale attivo – crediti – verso clienti ed utenti (C-II-3):** riduzione di € 22.435,41 (crediti Vs Comune di Parona);
- **Conto Economico: Componenti positivi della gestione – proventi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici – ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (A-4-c):** riduzione di € 107.933,00 (mense scolastiche/integrazione rette Comune).

**C.L.I.R.:**

- **Stato Patrimoniale attivo – crediti – verso clienti ed utenti (C-II-3):** riduzione di € 29.442,39 (crediti Vs Comune di Parona da residui passivi rendiconto Comune 2017);
- **Conto Economico: Componenti positivi della gestione – proventi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici – ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (A-4-c):** riduzione di € 149.850,00 (ricavi da prestazioni di servizi a favore del Comune di Parona da impegni/CO rendiconto Comune 2017).

## Il bilancio consolidato: criteri di valutazione

L'analisi della comparazione dei criteri di valutazione è stata effettuata nei confronti delle società partecipate e degli enti strumentali controllati facenti parte del perimetro di consolidamento al fine di esplicitare le regole che hanno portato alla stesura dei rispettivi bilanci ed evidenziare la necessità o meno di effettuare delle variazioni contabili ritenute necessarie per omogeneizzare i dati in essi ricompresi. Ciò premesso, dall'analisi delle diverse note integrative dei soggetti partecipanti al perimetro di consolidamento si evince che le diverse poste patrimoniali sono state valutate come di seguito.

### Immobilizzazioni Immateriali:

Sono state valutate, ai sensi dell'art. 2426 C.C., al costo di acquisto e/o di produzione ed ammortizzate secondo il criterio della residua possibilità di utilizzo.

Il dettaglio è rappresentato da:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Comune di Parona	Azienda Speciale Parona 100,00%	C.L.I.R. S.P.A. – 0,680%	BILANCIO CONSOLIDATO
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
Costi di impianto e ampliamento		951,00		951,00
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità				
Diritti brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			5,26	5,26
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile				
Avviamento				
Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.377,36			4.377,36
Altre	73.235,01	237.311,03	555,97	311.102,01
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>77.612,37</b>	<b>238.262,03</b>	<b>561,23</b>	<b>316.435,63</b>

### Immobilizzazioni Materiali:

Sono state valutate, ai sensi dell'art. 2426 C.C., al costo di acquisto e/o di produzione ed ammortizzate secondo il criterio della residua possibilità di utilizzo.

Il dettaglio è rappresentato da:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Comune di Parona	Azienda Speciale Parona	C.L.I.R. S.P.A. – 0,680%	BILANCIO CONSOLIDATO
<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
<i>Beni demaniali</i>	<i>8.123.896,30</i>			<i>8.123.896,30</i>
Terreni	176.907,34			176.907,34
Fabbricati	828.037,14			828.037,14
Infrastrutture	6.841.525,49			6.841.525,49
Altri beni demaniali	277.425,73			277.425,73
<i>Altre Immobilizzazioni materiali</i>	<i>6.557.364,62</i>	<i>241.962,00</i>	<i>32.598,70</i>	<i>6.831.925,32</i>

Terreni	412.678,24		2.690,73	415.368,97
<i>di cui in leasing finanziario</i>				
Fabbricati	6.013.247,59		16.665,84	6.029.916,43
<i>di cui in leasing finanziario</i>				
Impianti e macchinari	43.568,08	80.028,00	4.393,45	127.989,53
<i>di cui in leasing finanziario</i>				
Attrezzature industriali e commerciali	3.079,75	6.529,00	8.390,25	17.999,00
Mezzi di trasporto		30,00		30,00
Macchine per ufficio e hardware	9.948,82	13.383,00	249,62	23.581,44
Mobili e arredi	6.152,98	32.821,00	204,46	39.178,44
Infrastrutture	29.481,16			29.481,16
Altri beni materiali	39.208,00	109.171,00	4,35	148.383,35
Immobilizzazioni in corso e acconti				
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>14.681.260,92</b>	<b>241.962,00</b>	<b>32.598,70</b>	<b>14.955.821,62</b>

Immobilizzazioni Finanziarie:

Le poste iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono oggetto di un trattamento particolare in fase di consolidamento, in quanto le attività iscritte nel bilancio della Capogruppo si elidono con il Patrimonio Netto delle società e degli enti controllati e partecipati. Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra:

- il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante;
- il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto (valore netto contabile).

Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) si avrà una “*differenza di consolidamento*”, mentre se è negativo (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di acquisto) si avrà una “*riserva di consolidamento*”.

Componente del gruppo	Metodo di valutazione nello SP del Comune	Valore patrimonio netto da bilanci 2017	Valore di iscrizione delle partecipazioni nel bilancio dell'Ente Capogruppo	Metodo consolidamento	Quota PN di spettanza del Comune	Differenza
Azienda Speciale Parona – 100%	Patrimonio netto	25.589,00	211.006,03	Integrale	25.589,00	- 185.417,03 (positiva)
C.L.I.R. S.P.A. – 0,68%	Patrimonio netto	823.250,00	1.571,96	Proporzionale	5.598,10	4.026,14 (negativa)

Nel caso dell'Azienda Speciale la differenza di consolidamento viene iscritta nella voce altre immobilizzazioni immateriali. Nel caso della Soc. C.L.I.R. S.p.A., considerato il risultato positivo conseguito nell'esercizio 2017, la differenza negativa (riserva di consolidamento) viene iscritta ad incremento del patrimonio netto.

Crediti:

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Comune di Parona	Azienda Speciale Parona	C.L.I.R. S.P.A. – 0,680%	BILANCIO CONSOLIDATO
<u>Crediti</u>				
<i>Crediti di natura tributaria</i>	359.692,67		4.589,78	364.282,45
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
Crediti da altri tributi	235.468,35		4.589,78	240.058,13
Crediti da Fondi perequativi	124.224,32			124.224,32
<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>	131.791,05			131.791,05
verso amministrazioni pubbliche	131.791,05			131.791,05
imprese controllate				
imprese partecipate				
verso altri soggetti				
<i>Verso clienti ed utenti</i>	10.369,29	73.277,59	17.942,39	101.589,27
<i>Altri crediti</i>	594.125,19	11,00	3.412,13	597.548,32
verso l'Erario		11,00	1.795,56	1.806,56
per attività svolta per c/terzi				
altri	594.125,19		1.616,57	595.741,76
<b>Totale crediti</b>	<b>1.095.978,20</b>	<b>73.288,59</b>	<b>22.944,30</b>	<b>1.195.211,09</b>

Debiti:

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Debiti di Finanziamento:

I debiti di finanziamento derivano, essenzialmente, dall'indebitamento della Capo Gruppo verso Cassa depositi e Prestiti, come rappresentato da:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Comune di Parona	Azienda Speciale Parona 100,00%	C.L.I.R. S.P.A. – 0,680%	BILANCIO CONSOLIDATO
<u>Debiti da finanziamento</u>				
prestiti obbligazionari v/altre amministrazioni pubbliche				
verso banche e tesoriere	3.277.768,39	0,00	25.850,67	3.303.619,06
verso altri finanziatori				
<b>Totale Debiti da finanziamento</b>	<b>3.277.768,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.850,67</b>	<b>3.303.619,06</b>

Debiti di Funzionamento:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Comune di Parona	Azienda Speciale Parona 100,00 %	C.L.I.R. S.P.A. – 0,680%	BILANCIO CONSOLIDATO
<i>Debiti verso fornitori</i>	326.766,68	194.439,59	19.861,22	541.067,49
<i>Acconti</i>				
<i>Debiti per trasferimenti e contributi</i>	8.410,58			8.410,58
enti finanziati dal serv. sanit. nazionale				
altre amministrazioni pubbliche	6.830,58			6.830,58
imprese controllate				
imprese partecipate				
altri soggetti	1.580,00			1.580,00
<i>Altri debiti</i>	143.113,29	147.721,00	1.387,00	292.221,29
tributari	3.263,27	23.005,00	512,01	26.780,28
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.826,00	27.189,00	660,32	29.675,32
per attività svolta per c/terzi				
altri	138.024,02	97.527,00	214,66	235.765,69
<b>Totale Debiti da finanziamento</b>	<b>478.290,55</b>	<b>342.160,59</b>	<b>21.248,22</b>	<b>841.699,36</b>

mentre le voci economiche sono così valutate:

POSTA DI BILANCIO	Comune di Parona	Azienda Speciale Parona 100,00 %	C.L.I.R. S.P.A. – 0,680%
Proventi	anno di accertamento principio di correlazione con la copertura del costo	Iscritti per la quota di competenza principio di correlazione con la copertura del costo	Iscritti per la quota di competenza principio di correlazione con la copertura del costo
Onere	anno di liquidazione + associazione con servizio reso	anno di liquidazione + associazione con servizio reso	anno di liquidazione + associazione con servizio reso
Ammortamenti	aliquote tipizzate nel principio contabile	aliquote tipizzate nel principio contabile	aliquote tipizzate nel principio contabile
Immateriali	20,00%	Secondo principi civilistici, non specificate nella Nota Integrativa	20,00%
Fabbricati	2,00%		3,00%
Mezzi trasporto leggero	20,00%		
Mezzi trasporto pesante	10,00%		
Automezzi	10,00%		
Macchine ufficio	20,00%		dal 6,67% al 20,00%
Impianti	5,00%		20,00%
Attrezzature	5,00%		dal 6,67% al 20,00%
Hardware	25,00%		dal 6,67% al 20,00%
Equipaggiamento vestiario	20,00%		
Materiale bibliografico	5,00%		
Mobili e arredi	10,00%		12,00%
Strumenti musicali	20,00%		
Opere ingegno	20,00%		

Da quanto esposto si desume una coincidenza dei principi contabili adottati tranne che per le diverse aliquote di ammortamento. Le medesime non hanno ottenuto omogeneizzazione poiché discendenti da diverse peculiarità aziendali non sovrapponibili con la tabella delle percentuali di ammortamento proprie della capogruppo individuate nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico - patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria - punto 4.18 e per ragioni di veritiera e corretta rappresentazione dei dati di bilancio sono rimaste inalterate.

**Il bilancio consolidato**  
**Analisi delle principali poste patrimoniali ed economiche**

Seguendo quanto disposto dalla normativa e dai principi contabili applicati, dato che l'ente sta redigendo il proprio primo bilancio consolidato, non occorre l'elaborazione delle principali variazioni nelle consistenze delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente.

**Il bilancio consolidato**  
**Analisi dell'ammontare dei crediti e dei debiti**

Quanto richiesto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato in ambito di crediti e debiti è inerente all'esistenza, con la relativa rappresentazione per ciascuna voce, di crediti e debiti di durata residua superiore ad anni cinque.

Tale fattispecie è presente nel bilancio consolidato così quantificata:

Ente	Crediti entro 5 anni	Crediti oltre i 5 anni
Comune di Parona	1.095.978,20	-----
Azienda Speciale Parona	95.724,00	-----
<b>C.L.I.R. S.P.A. (0,68%)</b>	<b>3.844.781,00 (22.820,15)</b>	-----

Non sussiste la fattispecie: crediti di gruppo over 5 anni.

Di seguiti si riportano per voce di bilancio e soggetto debitore originario i debiti con vita residua superiore ad anni 5:

Ente	Debiti entro 5 anni	Debiti oltre i 5 anni	Debiti di finanziamento
Comune di Parona	478.290,55	3.277.768,39	SI
Azienda Speciale Parona	364.596,00	-----	NO
<b>C.L.I.R. S.P.A. (0,68%)</b>	<b>5.659.458,00 (38.484,31)</b>	<b>1.296.292,00 (8.814,79)</b>	SI

All'analisi da effettuare sui debiti si addiziona anche il dover evidenziare se esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento.

Si riporta la quantificazione numerica e la natura delle garanzie rilasciate dai soggetti facente parte del perimetro di consolidamento come desumibile dalle note integrative dei medesimi:

Ente	Debiti garantiti da garanzie reali	Natura
<b>C.L.I.R. S.P.A. (0,68%)</b>	<b>€ 2.900.000,00 (19.720,00)</b>	GARANZIA IPOTECARIA

**Il bilancio consolidato**  
**La composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti”**

Lo schema tipo della nota integrativa richiede l’analisi delle poste, ove ritenute significative, classate come ratei e risconti attivi o passivi e degli altri accantonamenti presenti nello stato patrimoniale.

Dalla tabella seguente si evince l’esiguità delle poste contabili richiamate salvo per quanto riguarda i risconti passivi che vengono esplicitati nella seguente rappresentazione:

	Bilancio consolidato	% sul totale di bilancio
Ratei attivi	-----	-----
Risconti attivi	4.261,46	0,00016

Ratei Passivi	795,56	0,00003
Risconti Passivi	621.144,36	0,02375

Altri accantonamenti	-----	-----
----------------------	-------	-------

Ente	Contributi agli investimenti		Concessioni pluriennali	Altri risconti passivi
	Da altre amministrazioni pubbliche	da altri soggetti		
Comune di Parona	-----	618.500,18	-----	-----
Azienda Speciale Parona	-----	-----	-----	1.581,00
C.L.I.R. S.P.A. (0,68%)	-----	-----	-----	1.063,18

**Il bilancio consolidato**  
**La suddivisione degli interessi e altri oneri finanziaria nelle tipologie di finanziamento**

Per quanto concerne la distribuzione degli oneri finanziari nelle diverse tipologie di finanziamento si propone la seguente tabella:

Ente	Interessi su mutui	Interessi per finanziamento su C/C
Comune di Parona	173.963,38	-----
C.L.I.R. S.P.A. (0,68%)	130.344,00 (886,34)	-----

**Il bilancio consolidato**  
**La composizione dei proventi e degli oneri straordinari**

La composizione dei proventi straordinari così come cumulati nel bilancio consolidato ammontano ad euro 121.148,38 derivanti dal Rendiconto 2017 del Comune di Parona:

- € 120.048,38 per sopravvenienza attive e insussistenze del passivo;
- € 1.000,00 per altri proventi straordinari.

Gli oneri straordinari sono iscritti nel conto economico consolidato per un valore complessivo di euro 473.773,97 derivanti da:

- € 7.547,23 per sopravvenienza passive e insussistenze dell'attivo;
- € 466.226,74 per altri oneri straordinari (trasferimento ad Azienda Speciale).

**Il bilancio consolidato**  
**Ammontare dei compensi di amministratori e sindaci per lo svolgimento di tali funzioni nell'impresa capogruppo e anche in altre imprese incluse del consolidato**

In relazione a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, che prevede come la nota integrativa debba indicare "cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento", si evidenzia che non ricorre la fattispecie di componenti degli organi amministrativi o di controllo del Comune che ricoprono il medesimo incarico negli enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

**Il bilancio consolidato**  
**Analisi degli strumenti derivati**

Fattispecie non ricorrente.